

Gentilissimi

Presidente FCI Cordiano Dagnoni  
Segretario Generale FCI Gavino Marcello Tolu

e, p.c. Presidenti Regionali F.C.I.  
Direttivo CR Trento FCI

Trento, 23/05/2024

Protocollo: 0123/2024 **Proposta di Legge Nazionale per la Sicurezza dei Ciclisti**

#### **Premessa:**

Il Comitato Provincia Autonoma Trento della Federazione Ciclistica Italiana, su proposta del suo vicepresidente Antonio Benvenuti, ha elaborato la seguente proposta di legge per aumentare la sicurezza dei ciclisti in risposta alla tragica morte di Matteo Lorenzi.

#### **Articolo 1: Finalità**

- La presente legge mira a migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade nazionali, aumentando la visibilità delle biciclette e introducendo l'obbligo del casco.

#### **Articolo 2: Obbligo di Impianto di Illuminazione**

- **Paragrafo 1:** A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le biciclette prodotte e vendute sul territorio nazionale devono essere equipaggiate con un impianto di illuminazione di serie.
- **Paragrafo 2:** L'impianto di illuminazione deve includere:
  - **Luce frontale bianca** con intensità sufficiente a garantire la visibilità fino a una distanza di almeno 150 metri.
  - **Luce posteriore rossa** con intensità sufficiente a essere visibile fino a una distanza di almeno 200 metri.
- **Paragrafo 3:** Le luci devono essere accese sia di giorno che di notte per garantire la massima visibilità del mezzo.
- **Paragrafo 4:** Chi è già in possesso di una bicicletta dovrà munirsi di luci con le stesse caratteristiche.

#### **Articolo 3: Specifiche Tecniche delle Luci**

- **Paragrafo 1:** Le luci devono essere conformi agli standard tecnici stabiliti dal Ministero dei Trasporti, che includono:
  - **Durata della batteria** minima di 6 ore.
  - **Resistenza agli agenti atmosferici** (certificazione IPX4 o superiore).
  - **Opzione di lampeggio** per la luce posteriore per aumentare la visibilità.

#### **Articolo 4: Obbligo del Casco**

- **Paragrafo 1:** A partire dal 1° gennaio 2025, è obbligatorio l'uso del casco per tutti i ciclisti, indipendentemente dall'età.
- **Paragrafo 2:** Il casco deve rispettare le normative di sicurezza europee e avere una certificazione conforme agli standard EN 1078 o equivalente.
- **Paragrafo 3:** I produttori e i rivenditori devono garantire la disponibilità di caschi conformi alle normative vigenti.

**Articolo 5: Sanzioni**

- **Paragrafo 1:** I produttori che non rispettano l'obbligo di dotare le biciclette di impianto di illuminazione saranno soggetti a una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro per unità venduta non conforme.
- **Paragrafo 2:** I ciclisti che non rispettano l'obbligo di utilizzo delle luci saranno soggetti a una multa di 100 euro.
- **Paragrafo 3:** I ciclisti che non indossano il casco saranno soggetti a una multa di 50 euro.

**Articolo 6: Incentivi per l'Adeguamento**

- **Paragrafo 1:** Sono previsti incentivi fiscali per i produttori che adeguano le loro linee di produzione alle nuove normative entro il 31 dicembre 2024.
- **Paragrafo 2:** Sono previsti sconti sull'acquisto di sistemi di illuminazione e caschi per i ciclisti che desiderano adeguare le biciclette e l'equipaggiamento acquistato prima dell'entrata in vigore della legge.

**Articolo 7: Campagne di Sensibilizzazione**


- **Paragrafo 1:** Il Ministero dei Trasporti, in collaborazione con le associazioni ciclistiche, lancerà campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico sulle nuove normative e sui benefici dell'uso dell'illuminazione e del casco per la sicurezza stradale.

**Articolo 8: Quiz di Ciclismo nei Test per la Patente di Guida**

- **Paragrafo 1:** A partire dal 1° gennaio 2025, nei quiz per l'ottenimento della patente di guida saranno inserite domande relative alla sicurezza dei ciclisti.
- **Paragrafo 2:** Le domande comprenderanno temi quali la distanza di sicurezza da mantenere dai ciclisti, il comportamento da tenere in prossimità di una gara ciclistica e l'uso delle macchine di supporto durante gli eventi ciclistici.
- **Paragrafo 3:** Il Ministero dei Trasporti, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, è incaricato di sviluppare e aggiornare periodicamente il contenuto dei quiz.

**Articolo 9: Disposizioni finali**

- **Paragrafo 1:** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- **Paragrafo 2:** Il Ministero dei Trasporti è incaricato dell'emanazione dei decreti attuativi necessari per l'implementazione della legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore

**PRESIDENTE C.R. Trento***Giovannina Collanega***VICEPRESIDENTE C.R. Trento***Antonio Benvenuti*